



## CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE PER MINORI DEI COMUNI DI CAMPAGNATICO; CASTIGLIONE DELLA PESCAIA; CIVITELLA PAGANICO; GROSSETO; ROCCASTRADA E SCANSANO – ESTATE 2011.**

### Art . 1 OGGETTO

L'oggetto dell'affidamento consiste nella progettazione e gestione delle attività ludico-ricreative per minori residenti nei Comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada e Scansano, da realizzare nel periodo estivo dell'anno 2011.

In particolare:

#### **1. Centro di aggregazione CIAF "PER CRESCERE INSIEME" del Comune di Campagnatico**

Il servizio è articolato in attività residenziali e in attività di soggiorno marino a periodi alterni ed è rivolto a minori che abbiano compiuto almeno 6 anni di età e non abbiano superato l'età di 14 anni (fine della scuola superiore di primo grado).

La durata del servizio è dal **27 giugno** al **2 settembre 2011**. Il soggiorno marino si svolgerà dal 4 luglio all' 8 luglio 2011 e dal 18 luglio al 22 luglio 2011 (giorni compresi).

Il servizio potrà essere frequentato da un numero massimo di 30 minori.

Il Centro è ubicato a Campagnatico nel salone comunale polifunzionale di via Roma, al piano superiore della scuola primaria (con possibilità di estensione nel parco pubblico) e ad Arcille nel salone comunale di piazza della Repubblica (con possibilità di estensione nel parco pubblico), che sarà attivabile solo dopo la verifica di un numero minimo di iscrizioni

Nell'ambito delle attività del Centro devono essere previste almeno n. 6 giornate di escursioni/gite didattiche per l'intera giornata (ore 9-17).

Il soggiorno marino dovrà realizzarsi c/o uno stabilimento balneare di Marina di Grosseto. La cooperativa/impresa affidataria nell'individuazione degli stabilimenti balneari dovrà indicare il servizio spiaggia previsto (n. ombrelloni e n. sdraio) oltreché il servizio di salvataggio.

Il Comune garantisce il trasporto nelle giornate lunghe per il mare e le escursioni. Nelle giornate brevi, da svolgersi presso le sedi del Centro, il trasporto è a carico degli utenti.

Il pasto e la merenda nei giorni di permanenza al mare sono a carico della cooperativa/impresa affidataria, mentre nei giorni di escursione il pasto è al sacco e a carico degli utenti.

Orario settimanale di apertura del Centro CIAF:

SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELL'AREA SOCIO SANITARIA  
GROSSETANA

1

Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa n°12 58100  
Grosseto | Tel. 0564 43921 - N. Verde: 848 58 02 18 | Partita  
Iva 01258070539 - R.E.A. CCIAA di Grosseto: n.  
108432 | www.coesoareagr.it

Campagnatico: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - il lunedì ed il giovedì;  
Arcille: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - il martedì ed il venerdì;  
Soggiorno marino: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30;  
Escursioni/gite da prevedere nel periodo di apertura del CIAF.

## **2. Attività ludico ricreative diurne per minori e servizio marino del Comune di Castiglione della Pescaia**

La gestione delle attività avrà inizio in data **1 luglio 2011** e terminerà in data **31 agosto 2011**. Il servizio dovrà essere organizzato su due turni: mese di luglio (I turno: 1-29 luglio), mese d'agosto (II turno: 1-31 agosto) con il seguente orario settimanale: da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17:00 (sabato, domenica e festivi esclusi).

Le attività potranno essere frequentate da un numero massimo di 60 minori, per turno, che abbiano compiuto i quattro anni di età e non abbiano superato gli undici anni.

Il servizio dovrà articolarsi nel seguente modo:

- dovrà essere garantito il servizio di trasporto che preleverà i bambini in quattro diversi punti di raccolta lungo un tracciato, all'interno del territorio comunale, che verrà comunicato dall'Amministrazione dell'Azienda committente dopo la chiusura delle iscrizioni, in modo da permettere l'accompagnamento e il ritrovo dei minori c/o il "Centro Sociale Castiglione della Pescaia" sito in Loc. Pinetina, Viale Tirreno, alle ore 8.30, ove sarà presente un educatore per l'accoglienza;

- dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dovrà essere garantita ai minori la permanenza al mare, in spiaggia attrezzata dal Comune nel tratto di arenile davanti al Centro Sociale, comprensiva di attività di sorveglianza, educativa e di animazione;

- dalle ore 12.30 alle ore 13.30 verrà garantito dal COeSO – S.d.S. Grosseto il pasto caldo ai minori presso il locale messo a disposizione dal Centro Sociale;

- nel pomeriggio saranno svolte attività ludiche ed educative c/o i locali e gli spazi attigui al Centro Sociale, durante i quali dovrà essere garantita le attività di sorveglianza e di animazione;

- dalle ore 16.00 dovrà essere garantito il servizio di trasporto dalla ludoteca ai punti di raccolta. La fine del servizio è prevista indicativamente per le ore 17.00; tuttavia, sarà obbligo dell'aggiudicatario completare il rientro dei bambini c/o i punti di raccolta precedentemente individuati.

La cooperativa/impresa affidataria dovrà garantire la pulizia dei locali utilizzati per le attività e il materiale didattico; è a carico dell'affidataria anche l'acquisto di un kit per minore, composto da una maglietta a maniche corte e un cappellino.

Il trasporto sarà realizzato con autobus; l'Amministrazione Comunale porrà a disposizione, esclusivamente per il servizio di cui al presente capitolato, n. 1 scuolabus e n.1 dipendente comunale, con profilo professionale B1, con mansioni di accompagnatore scuolabus. La cooperativa/impresa aggiudicataria dovrà fornire l'autista in possesso di idonea licenza di guida.

Nel progetto di gestione del servizio dovranno essere previste sia le attività da svolgere sulla spiaggia sia c/o i locali adibiti ad attività ludiche ed educative.

Nel periodo di durata del servizio sono da prevedersi almeno 2 escursioni (di cui una almeno al Museo Archeologico di Vetulonia) per l'intera giornata (per ciascun turno), con pranzo al sacco, a carico del COeSO – S.d.S. Grosseto, nonché una festa di saluto ai bambini che terminano il turno di balneazione.

## **3. CIAF "Estate ragazzi" del Comune di Civitella Paganico**

Il servizio si struttura in un soggiorno marino, su due turni, rivolto ai minori che abbiano compiuto almeno 3 anni di età e non abbiano superato l'età di 11 anni (fine prima classe della scuola superiore di primo grado) e in un complesso di attività variegata per ragazzi più grandi (dai 12 ai 15 anni). Il soggiorno marino potrà essere frequentato da un numero massimo di 90 (I turno)

e di 40 minori (II turno); per le attività mirate ai ragazzi, la frequentazione massima è di n. 30 utenti.

Il soggiorno marino dovrà realizzarsi c/o due stabilimenti balneari suddividendo i minori per fasce di età:

1. scuola d'infanzia (ex materna);
2. scuola primaria (ex elementare), con la prima classe della scuola superiore di primo grado (ex media).

Per ogni fascia d'età deve essere presentato un progetto educativo differenziato.

La cooperativa/impresa affidataria, nell'individuazione degli stabilimenti balneari, dovrà indicare il servizio spiaggia previsto (n. ombrelloni e n. sdraio) oltre al servizio di salvataggio.

- Le attività del soggiorno dovranno svolgersi dal **5 luglio** al **31 luglio 2011**, dal lunedì al sabato compreso.

In particolare:

**I turno:** dal lunedì 4 luglio a sabato 16 luglio;

**II turno:** dal lunedì 18 luglio a sabato 30 luglio.

Il pasto e la merenda sono a carico dell'aggiudicataria. Dovranno essere previsti menù adatti alle fasce di età e alla stagione. Nel progetto dovranno essere previste sia le attività da svolgere sulla spiaggia sia in pineta per il dopo pranzo.

Il materiale didattico è a carico dell'aggiudicataria.

Il trasporto è a carico di quest'ultima; gli utenti verranno prelevati dai punti di raccolta, ipotizzati nelle località di Casal di Pari e Pari (ore 8:00), Monte Antico (ore 8:30), Civitella M. (ore 8:30); la partenza è prevista da Paganico per le ore 8.45; il ritorno è previsto per le ore 18 (ore 18:30 per Casal di Pari e Pari).

- Le attività per ragazzi (dai 12 ai 15 anni) saranno svolte nella settimana da lunedì **11 luglio** a sabato **16 luglio** e verranno così articolate:

Lunedì: soggiorno marino;

Martedì: gita ad un parco acquatico;

Mercoledì: gita presso un'isola;

Giovedì: gita in montagna;

Venerdì: campeggio con pernottamento in tenda e giornata al mare;

Sabato: giornata al mare e ritorno a casa.

L'orario nei primi quattro giorni è ipotizzato dalle 8.30 alle 17.30; la partenza per la giornata di venerdì è previsto per le ore 8, il ritorno di sabato intorno alle ore 17.

Il servizio di trasporto sarà effettuato con mezzi pubblici (treno o bus di linea) e sarà a carico degli utenti, con il coordinamento della cooperativa/impresa affidataria; nelle giornate di gita (martedì, mercoledì e giovedì) il pasto al sacco è carico degli utenti; negli altri giorni a carico della cooperativa/impresa affidataria.

Quest'ultima dovrà garantire il coordinamento delle attività per tutto il periodo del servizio, con un educatore professionale che avrà anche il compito di mantenere costanti contatti con le famiglie dei minori e con i referenti per le attività estive dell'Amministrazione dell'Azienda committente.

#### **4. Soggiorno marino diurno per minori del Comune di Grosseto**

Il presente servizio estivo è rivolto ai minori residenti nel Comune di Grosseto già in carico ai Servizi Sociali Professionali del COeSO – S.d.S. Grosseto per disagio personale e familiare.

Le attività estive comprenderanno soggiorni marini suddivisi in turni di presenze.

Tali soggiorni marini (organizzati per conto del Comune di Grosseto) si svolgeranno a Marina di Grosseto, in turni di due settimane, dal lunedì al venerdì compreso, dalle ore 8.30 alle ore

17.30 - a partire dal **20 giugno** fino al **12 di agosto 2011** e saranno destinati a minori in età compresa tra i 3 e i 14 anni, in carico al Servizio Sociale Professionale del COeSO – S.d.S. Grosseto.

Ad ogni turno potranno partecipare un massimo di n. 20 ragazzi, più n. 1 minore disabile.

Nell'intero periodo estivo ogni ragazzo potrà effettuare al massimo n. 2 turni, meglio se non continuativi. Per le situazioni di maggiore fragilità sociale è possibile prevedere una frequenza maggiore in base alla valutazione professionale del Servizio Sociale.

Nel progetto dovranno essere previste sia attività da svolgere sulla spiaggia, presso un bagnetto individuato, sia in pineta per il dopo pranzo che sarà consumato presso il bagnetto prescelto.

La cooperativa/impresa affidataria nell'individuazione dello stabilimento balneare dovrà indicare anche il servizio spiaggia (n. ombrelloni e n. sdraio) ed il servizio di salvataggio.

Il trasporto, il pranzo, la merenda, il materiale ludico e didattico, dovranno essere garantiti dalla cooperativa/impresa aggiudicataria. Per il pranzo si raccomanda la presentazione di un menù adatto alle fasce di età e alla stagione.

#### Articolazione dei turni:

**1° turno:** da lunedì 20 giugno a venerdì 01 luglio;

**2° turno:** da lunedì 04 luglio a venerdì 15 luglio;

**3° turno:** da lunedì 18 a venerdì 29 luglio;

**4° turno:** da lunedì 01 agosto a venerdì 12 agosto.

### **5. Servizio marino diurno per minori del Comune di Grosseto (c/o la Spiaggia Comunale di Alberese)**

Il servizio marino presso la spiaggia comunale di Alberese avrà inizio il giorno **4 luglio 2011** e finirà il giorno **30 luglio 2011**, da lunedì al sabato (compreso); possono partecipare i bambini dall'età di 3 anni fino a 13 anni, per un massimo di n. 40 utenti.

Si prevede la partenza con bus di linea gratuito alle ore 8.30 (l'accoglienza dovrà essere fornita dalle ore 8); il ritorno è previsto per le ore 16; dovrà essere garantito dalla cooperativa/impresa affidataria il servizio di accompagnamento sul bus.

Il pasto è a carico del COeSO – S.d.S. Grosseto e verrà fornito verso le ore 12.00, presso i tavoli all'aperto nella pineta vicini alla spiaggia; dovrà inoltre essere garantito dalla cooperativa/impresa affidataria il servizio di assistenza ai bambini.

Il materiale didattico e quant'altro (es. magliette e cappellini per gli utenti) utilizzato per l'attività educativa è a carico della cooperativa/impresa aggiudicataria.

Il Comune di Grosseto procederà a delimitare, per un massimo di 30 giorni, la spiaggia da utilizzare e procederà a garantire, per 2 gg. a settimana, il cinema di Alberese.

Verrà altresì fornito dall'Ente Parco della Maremma, un locale per attività ricreative/educative e la disponibilità del proprio personale (guardia parchi) per lezioni didattiche ambientali.

Per i bambini/ragazzi più grandi devono essere previste, orientativamente nelle giornate di uso del cinema, attività motorie diversificate (presso campo sportivo di Alberese e Rispecchia, bicicletta, itinerari nel Parco, etc...).

### **6. Centro di aggregazione "Spazio Ragazzi" del Comune di Roccastrada**

La gestione del centro dovrà avere inizio in data **27 giugno 2011** e dovrà terminare in data **2 settembre 2011**.

Il servizio dovrà essere organizzato su due turni:

**I turno:** 27 giugno - 29 luglio;

SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELL'AREA SOCIO SANITARIA  
GROSSETANA

4

Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa n°12 58100  
Grosseto | Tel. 0564 43921 - N. Verde: 848 58 02 18 | Partita  
Iva 01258070539 - R.E.A. CCIAA di Grosseto: n.  
108432 | www.coesoareagr.it

**Il turno:** 1 agosto – 2 settembre.

Il Centro potrà essere frequentato da un numero massimo di n. 40 minori, con età compresa dai 6 ai 14 anni.

Il Centro è ubicato c/o la scuola secondaria di primo grado di Roccastrada.

L'attività educativa e di animazione dovrà organizzarsi dal lunedì al venerdì:

- nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con orario dalle ore 8.30 – 12.30, l'attività dovrà svolgersi c/o il Centro e/o il Parco di S. Martino;
- nei giorni di martedì e giovedì, con orario dalle ore 9.00 alle ore 18.00, l'attività dovrà svolgersi con organizzazione di giornate al mare o gite/escursioni (almeno sei).

Il pasto e la merenda nei giorni di escursioni o permanenze al mare sono al sacco e a carico degli utenti; gli altri costi (biglietti ingresso, ...) in tali giornate sono a carico della cooperativa/impresa aggiudicataria. Il materiale didattico e quant'altro serve per l'attività educativa è a carico di quest'ultima.

Il Comune garantisce l'uso dei bus per il trasporto degli utenti da e per il Centro e presso le località di escursione e un'unità di personale; la seconda unità di personale, autista in possesso di idonea licenza di guida, dovrà essere reperita dalla cooperativa/impresa affidataria.

L'aggiudicataria dovrà altresì occuparsi della pulizia e del riordino degli ambienti del Centro.

### **7. Centro di aggregazione CIAF "1,2,3,....stella" del Comune di Scansano**

La gestione del centro avrà inizio il **4 luglio 2011** e terminerà il **5 agosto 2011**.

Il Centro potrà essere frequentato da un numero massimo di n. 38 minori che abbiano compiuto almeno 6 anni di età e non abbiano superato l'età di 14 anni (fine della scuola media inferiore).

Il Centro è ubicato nei locali della scuola dell'infanzia di Scansano.

L'attività dovrà organizzarsi con modalità differenziate:

- lunedì, mercoledì e venerdì, con orario 8.30 – 12.30, saranno svolte attività educative e di animazione presso la sede del Centro (con anticipo per un operatore alle ore 8.00 e termine alle 13.00, in funzione di accoglienza);
- martedì e giovedì, con orario 8.30 – 17.30, saranno svolte attività educative e di animazione c/o uno stabilimento balneare in località OSA o saranno realizzate escursioni e gite. La cooperativa/impresa affidataria nell'individuazione degli stabilimenti balneari dovrà indicare il servizio spiaggia previsto (n. ombrelloni e n. sdraio) oltreché il servizio di salvataggio.

Il Comune garantisce il trasporto nelle giornate lunghe per il mare e le escursioni. Nelle giornate brevi, da svolgersi presso la sede del Centro, il trasporto è a carico degli utenti.

Il pasto e la merenda nei giorni di permanenza al mare e nei giorni di escursione è al sacco e a carico degli utenti.

Le pulizie ed il riordino degli ambienti sono a carico della cooperativa/impresa affidataria del servizio. Il materiale didattico è altresì a carico dell'aggiudicataria.

### **Art. 2 IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo stimato complessivo dell'appalto per l'anno 2011, comprensivo di tutti i servizi elencati al precedente articolo 1, dal n. 1 al n. 7, è di **Euro 267.700,00**, oltre I.V.A. Tale importo è ripartito nel modo seguente:

1. Centro di aggregazione CIAF "PER CRESCERE INSIEME" del Comune di Campagnatico: **€ 18.800,00**;
2. Attività ludico ricreative diurne per minori e servizio marino del Comune di Castiglione della Pescaia: **€ 48.500,00**;
3. CIAF "Estate ragazzi" del Comune di Civitella Paganico: **€ 98.500,00**;
4. Soggiorno marino diurno per minori del Comune di Grosseto: **€ 30.000,00**;

5. Servizio marino diurno per minori del Comune di Grosseto (c/o la Spiaggia Comunale di Alberese): € **23.700,00**;
6. Centro di aggregazione “Spazio Ragazzi” del Comune di Roccastrada: € **34.200,00**;
7. Centro di aggregazione CIAF “1,2,3,...stella” del Comune di Scansano: € **14.000,00**.

### **Art. 3 DURATA**

---

L'appalto avrà durata annuale – per il periodo estivo 2011; alla scadenza il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta. Il servizio decorrerà presumibilmente dalla prevista data di inizio del primo soggiorno marino; in ogni caso, i servizi devono essere realizzati a partire ed a finire dalle date indicate, per ciascun servizio, nel precedente *articolo 1*.

### **Art. 4 PERSONALE RICHIESTO**

---

Lo svolgimento del servizio di animazione comporta l'obbligo di fornire personale educativo secondo un rapporto educatori/minori di almeno 1/10 con continuità di presenza e sorveglianza del gruppo affidato.

L'Azienda committente si riserva la facoltà di valutare, a mezzo di proprio personale tecnico, le attività ludico – ricreative alle quali possono partecipare minori portatori di handicap, o comunque con problemi comportamentali o di relazione.

L'aggiudicatario, nell'ipotesi in cui debba accogliere minori affetti da tali patologie, dovrà mettere a disposizione personale di sostegno educativo nel rapporto 1/1 stabilito come da relazione redatta da personale tecnico competente.

Agli animatori dovrà essere preposto, per ciascuno dei servizi indicati al precedente art. 1, un coordinatore responsabile con qualifica di educatore professionale.

In caso di assenza per qualsiasi motivo degli operatori assegnati questi dovranno essere immediatamente sostituiti.

Gli animatori dovranno avere i seguenti requisiti:

- età minima 18 anni;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- diploma di scuola media superiore inerente il servizio richiesto, sia di sesso maschile che femminile;
- esperienza nel settore per una o più annualità, almeno per il 60% degli operatori;
- idoneità sanitaria a svolgere l'incarico.

Il coordinatore responsabile, oltre ai requisiti indicati per gli operatori, dovrà avere almeno tre anni di esperienza documentata per la conduzione di attività educative, ludico – ricreative rivolte ai minori.

Agli animatori saranno affidate le seguenti funzioni:

- favorire attività e iniziative tese alla socializzazione;
- far parte integrante del gruppo, assumendo la consapevolezza del proprio ruolo che è e deve essere soprattutto di stimolo ed attenzione nei confronti dei bisogni emergenti e non dei minori a lui affidati;
- redigere un elenco delle presenze giornaliere degli utenti che sarà rimesso al “COeSO – S.d.S. Grosseto” tramite il coordinatore responsabile.

Al coordinatore saranno affidate le seguenti funzioni:

- seguire la realizzazione delle attività conseguenti il progetto oggetto dell'affidamento e del cui coordinamento è incaricato, attivandosi al fine di risolvere le eventuali problematiche che dovessero emergere;

- assicurare il puntuale adempimento di quanto prescritto nel presente capitolato a carico dell'aggiudicatario;
- curare e coordinare le attività di animazione;
- redigere a fine attività una relazione, che spieghi in sintesi il lavoro e gli obiettivi raggiunti;
- mantenere costanti contatti con le famiglie dei minori e con gli operatori del COeSO – S.d.S. Grosseto referenti per le attività estive.

A tutto il personale dovranno essere applicati i contenuti economico – normativi della contrattazione nazionale e dei contratti integrativi vigenti.

L'aggiudicatario deve altresì osservare tutte le leggi vigenti e ogni altra normativa in materia di assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

## **Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO**

---

### **a) Rapporto di lavoro:**

Tutto il personale dovrà possedere capacità fisiche e professionali idonee alle mansioni da svolgere.

L'impresa/cooperativa aggiudicataria dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto e dovrà inoltre accertare l'idoneità professionale degli operatori.

La cooperativa/impresa aggiudicataria ed il personale da essa dipendente, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale speciale emanate dall'Azienda.

Data la particolarità dei soggetti, dovrà essere assicurata da parte dell'aggiudicataria la continuità degli interventi. Tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per iscritto.

Dovranno, altresì essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi.

La cooperativa/impresa aggiudicataria dovrà trasmettere per ciascun servizio, all'Amministrazione dell'azienda committente un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dello stesso, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

La cooperativa/impresa aggiudicataria fornirà all'Azienda committente, nell'ambito dell'elenco nominativo del personale impiegato, anche una lista del personale che potrebbe essere, in caso di sostituzione, impiegato nell'espletamento del servizio aggiudicato.

L'Impresa/Cooperativa si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alla Direzione delle aree di riferimento aziendale.

L'Impresa/Cooperativa è tenuta a regolarizzare il rapporto con il proprio personale impiegato nei servizi oggetto di gara nel rispetto delle normative vigenti proprie del settore di appartenenza. L'aggiudicataria è, pertanto, tenuta ad osservare le leggi vigenti e ogni altra normativa in materia di assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro, e di prevenzione degli infortuni.

A tal riguardo, l'aggiudicataria è tenuta a fornire all'Azienda committente la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nell'espletamento dei compiti di cui al presente capitolato. Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del "COeSO - SdS Grosseto" e risponde del proprio operato esclusivamente ai responsabili per conto dell'impresa.

Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dall'impresa/cooperativa per le attività di cui al presente capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con il "COeSO – SdS Grosseto", né possono rappresentare titolo per avanzare richieste all'Azienda di rapporto diverso da quello stabilito nel contratto di appalto.

L'Impresa/Cooperativa dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni, agli stessi riferite, da parte della Direzione delle aree di riferimento aziendali (Politiche Sociali Allargate – Sociale).

I dipendenti saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dai servizi.

L'Impresa/Cooperativa inoltre si dovrà impegnare ad impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni vigenti, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli operatori che diano motivi di fondata lamentela da parte della Direzione delle aree di riferimento aziendale (Politiche Sociali Allargate – Sociale).

L'Impresa/Cooperativa sarà comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio; essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti del consorzio da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

L'impresa affidataria organizzerà i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi a proprie spese fornendo ogni qualsivoglia materiale, impegnandosi ad eseguire a regola d'arte tutte le operazioni descritte nel presente capitolato e nel progetto offerto.

#### **b) Responsabilità:**

L'impresa/cooperativa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della stazione appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Azienda committente da ogni responsabilità ed onere.

L'Aggiudicataria, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto,) un'adeguata copertura assicurativa, specificamente riferita ai seguenti rischi derivanti dalla esecuzione del presente appalto:

- Responsabilità Civile verso Terzi (*R.C.T.*) per danni arrecati a terzi, cose e persone (tra cui il Consorzio) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a *Euro 5.000.000,00* per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a: danni arrecati a terzi (inclusi la Committente ed i Comuni consorziati) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- Responsabilità Civile per la somministrazione di cibi e bevande (sia preparati dall'impresa/cooperativa aggiudicataria, sia già confezionati);
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (*R.C.O.*) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a *Euro 5.000.000,00* per sinistro e per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Nel caso in cui il trasporto debba essere garantito dall'impresa/cooperativa aggiudicataria, quest'ultima dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione *RC Auto* presso primaria Compagnia di Assicurazione, di gradimento della committente, che copra anche i danni ai trasportati, durante la salita e la discesa dal mezzo; tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a *Euro 5.000.000,00*, per ogni sinistro a persone e/o cose.

L'operatività delle coperture assicurative predette non esonera l'Aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette coperture assicurative.

Le copie delle polizze dovranno essere consegnate all'Azienda committente entro la data di inizio del servizio.

**c) Tracciabilità dei flussi finanziari:**

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione dell'Azienda committente gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche su cui verranno effettuati i pagamenti nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

**Art. 6 ONERI A CARICO DELL'AZIENDA COMMITTENTE**

L'Azienda committente direttamente o tramite le amministrazioni comunali provvederà agli adempimenti indicati per ogni singolo servizio di cui al precedente art.1.

L'Azienda procederà, inoltre, alla raccolta e smistamento delle domande ed all'invio degli elenchi dei partecipanti per ogni singolo servizio, nonché alla segnalazione dei soggetti portatori di handicap e/o con problemi comportamentali e relazionali.

L'Azienda si impegna a fornire ai soggetti aggiudicatari i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi.

**Art. 7 CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il prezzo complessivo per il servizio oggetto di gara, dato dalla somma dei prezzi dei singoli servizi elencati al precedente articolo 1 - dal n. 1 al n. 7 - comprende tutti i servizi, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi ed è corrisposto in base alla presenza effettiva dei minori frequentanti. Conseguentemente, il valore economico indicato per i servizi presuppone la presenza effettiva del numero di utenti indicato al massimo per ciascun servizio, in mancanza lo stesso sarà ridotto in proporzione.

L'Azienda committente provvederà al pagamento entro 90 giorni dalla data di presentazione delle fatture. Alle fatture dovranno essere allegati giustificativi di spesa. I giustificativi di spesa devono indicare con chiarezza e correttezza le spese effettivamente sostenute. L'Azienda committente procederà, tuttavia, al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa/Cooperativa aggiudicataria, previa esibizione da parte di questa ultima della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, che potrà essere anche acquisito d'ufficio.

Al presente appalto si applicherà il saggio degli interessi legali vigente al momento del verificarsi dell'inadempimento, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda committente per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al seguente indirizzo:

*“COeSO – S.d.S. Grosseto”, via Damiano Chiesa n. 12 – 58100 Grosseto.*

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità, su richiesta della stazione

appaltante che, per l'appalto in oggetto, è riportato nella prima pagina del Bando e del Disciplinare di Gara.

Si fa, pertanto, richiamo, ponendo all'attenzione alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed a quanto indicato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nella Determinazione n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010.

Le suddette clausole saranno oggetto di esplicita sottoscrizione da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del c.c..

#### **Art. 8 AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

---

L'Amministrazione dell'Azienda committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440 del 18/11/1923, di ridurre il servizio, anche relativamente ad eventuali servizi estivi che nel periodo contrattuale si rendessero indisponibili, o di estenderlo ad altri servizi estivi che nel periodo contrattuale si rendessero necessari.

L'impresa affidataria, nei casi previsti, dovrà provvedere, a seguito di specifica richiesta di parte committente, ad assicurare l'aumento o la riduzione delle prestazioni alle medesime condizioni del contratto, ivi comprese quelle economiche.

La richiesta costituisce obbligo per l'Affidatario entro il limite del 20% dell'importo di affidamento (c.d. quinto d'obbligo).

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.

Il Committente, a causa di circostanze sopravvenute non conoscibili alla data di indizione della gara d'appalto, si riserva inoltre la facoltà di introdurre diverse modalità di erogazione del servizio a modifica od integrazione di quanto previsto dal presente capitolato.

#### **Art. 9 CONTROLLI E VERIFICHE**

---

L'Impresa/Cooperativa aggiudicataria ha l'obbligo di presentare, in sede di offerta, il programma di controllo di qualità, nel rispetto del proprio sistema di qualità ed in conformità della normativa vigente.

Il "COeSO – S.d.S. Grosseto" - Area Politiche Sociali Allargate e Area Sociale - eserciterà le funzioni di indirizzo programmazione e controllo sull'osservanza degli obblighi, sul livello qualitativo delle prestazioni e sul grado di soddisfazione degli utenti.

La committente, tramite i referenti dell'Area sopra indicate, e l'impresa/cooperativa aggiudicataria si impegnano a promuovere incontri con cadenza almeno di quindici giorni finalizzati al coordinamento organizzativo e alla verifica globale dell'andamento delle attività svolte in ottemperanza del presente capitolato.

La committente, in persona dei Responsabili dell'Area Politiche Sociali Allargate e dell'Area Sociale, si riserva comunque la facoltà di far eseguire in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla qualità dei servizi erogati, al fine di accertarne la conformità alle prescrizioni oggetto del capitolato.

La committente si riserva inoltre la facoltà di promuovere controlli, ispezioni ed indagini conoscitive direttamente o avvalendosi di organismi pubblici specificatamente preposti, per accertare la regolarità dell'assunzione e della retribuzione di soci lavoratori o dipendenti e del rapporto con gli istituti previdenziali ed assicurativi, affinché siano tutelati i diritti contrattuali dei soci o dipendenti delle cooperative e di riflesso, sia qualificato il servizio che essi svolgono.

Le contestazioni formalizzate con lettera raccomandata dal Responsabile dell'Area Politiche Sociali Allargate e dal Responsabile dell'Area Sociale inibiscono fino a completa definizione il diritto al pagamento delle relative fatture.

## **Art. 10 ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla Stazione appaltante a qualsiasi titolo.

Nello specifico si impegna a:

- formare il personale per gli specifici rischi legati all'attività affidata;
- provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- redigere e mantenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi, dando comunicazione all'Azienda di eventuali anomalie e/o rischi evidenziati o riscontrati.

Si precisa che il servizio oggetto del presente capitolato presenta rischi da interferenze solo per quanto concerne le "Attività ludico ricreative diurne per minori e servizio marino del Comune di Castiglione della Pescaia" (art. 1, punto 2, del presente capitolato) e, precisamente, in merito alla mansione di accompagnamento su scuolabus espletata da un dipendente comunale.

In considerazione di quanto sopra esposto, si precisa che non sono, comunque, previsti oneri per le misure di prevenzione e protezione relative ai rischi da interferenze.

Conseguentemente e in applicazione della determinazione n° 3/2008 del 5.3.2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la Stazione appaltante ha redatto una Bozza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, allegato al presente Capitolato, che dovrà poi essere recepito e controfirmato dal Datore di Lavoro della committente e dell'appaltatore/subappaltatore.

Si ricorda che per tutti gli altri servizi oggetto di gara cui non sono riferibili rischi da interferenze, l'aggiudicatario è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi ed a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Resta inteso l'impegno delle parti a monitorare il servizio per valutare l'insorgere di eventuali problematiche di interferenze in materia di sicurezza, il cui onere sarà completamente a carico dell'aggiudicatario.

## **Art. 11 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI**

L'inosservanza da parte dell'aggiudicataria anche di una sola delle condizioni di cui al presente documento potrà comportare la risoluzione "ipso facto e de jure" del contratto stesso, a norma dell'art 1456 c.c., come previsto dal successivo articolo, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R..

Prima di invocare la risoluzione del contratto, l'Azienda committente, tramite l'Area Politiche sociali Allargate e/o Sociale, procede comunque ad una formale diffida con richiesta di adempimento e fissazione di un contro termine per il chiarimento.

In caso di negligenze o inadempienze procedurali o di comunicazioni previste (es. assenze saltuarie di operatori, ritardi nelle comunicazioni dovute ecc..) l'Azienda committente procede all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'aggiudicataria a formulare le

proprie controdeduzioni entro 4 gg. Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengono elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del compenso relativo al servizio per il quale si è verificata l'inadempienza da un minimo del **5%** ad un massimo del **30%** della somma prevista.

Le penalità sono addebitate sui crediti dell'aggiudicatario dipendenti dal contratto.

Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non conforme servizio.

## **Art. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

---

Fermo restando quanto previsto in caso di inadempienze, l'Azienda committente ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili dalla medesima Azienda:

- messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico della impresa/cooperativa;
- cessione totale o parziale del contratto o di subappalto;
- frode a danno dell'Azienda committente;
- danni agli utenti, all'Azienda committente, danni ai beni derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti per il personale impiegato.

L'Azienda committente potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal Codice Civile. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Azienda salvo il risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Infine, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

## **Art. 13 CAUSE DI RECESSO**

---

L'Azienda committente può recedere dal contratto qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi appaltati.

L'Azienda può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

## **Art. 14 SUBAPPALTO**

---

E' consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente e comunque nel limite del **30%** dell'importo complessivo del contratto. L'impresa/cooperativa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della parte dei servizi che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere all'Azienda committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da questo corrisposto al subappaltatore.

L'impresa/cooperativa aggiudicataria non può applicare alla ditta subappaltatrice un ribasso superiore al 20%; il ribasso applicato dovrà essere espressamente indicato nel contratto di subappalto.

E' vietato il subappalto del contratto senza il consenso scritto da parte dell'Azienda committente. L'eventuale subappalto non autorizzato comporterà il diritto dell'Azienda committente di procedere alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'Impresa contraente che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Azienda.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

## **Art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO**

---

E' vietata la cessione del contratto. L'Impresa/Cooperativa aggiudicataria é direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'impresa/cooperativa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Azienda committente.

## **Art. 16 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

---

Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto degli oneri fiscali, nei termini e con le modalità previste all'art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il cui svincolo avverrà dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

In caso di R.T.I., la polizza deve essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento e dovranno essere espressamente indicate e garantite tutte le ditte facenti parte dello stesso.

Detta fideiussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e dovrà, altresì, espressamente prevedere la clausola di pagamento a semplice richiesta, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda committente, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con l'impresa/cooperativa fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'Azienda committente.

In particolare, la cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'impresa aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Azienda committente, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro

il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda committente.

In caso di rescissione del contratto, l'impresa/cooperativa aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salvo il maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

#### **Art. 17 RISPETTO DEL D.LGS. n. 196/2003 E TUTELA DEI DATI PERSONALI**

---

I dati inerenti i soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto sono individuati come "*dati personali e sensibili*", ai sensi del D.Lgs.n. 196 del 30.06.2003.

I dati personali relativi ai soggetti che usufruiscono dei servizi sono comunicati all'aggiudicataria dalla Direzione dell'azienda.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale della stessa impiegato nei servizi di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti le attività stesse.

L'Aggiudicataria dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e, come tali sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta. In particolare, ai fini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 l'impresa aggiudicataria assume la qualifica di responsabile del trattamento.

L'Aggiudicataria si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere; si impegna altresì a relazionare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente la committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'Aggiudicataria dovrà consentire l'accesso della committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

L'Aggiudicataria per eventuali prodotti multimediali o fotografie scattate ai bambini durante le attività estive e destinate alla diffusione deve avere specifico documento liberatorio da parte dei genitori. Le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori per fini personali, non destinate quindi alla diffusione, ma destinate ad un ambito familiare o amicale non necessitano di alcun documento liberatorio.

#### **Art. 18 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

---

L'I.V.A. è a carico dell'Azienda committente la cui aliquota in vigore deve essere dichiarata in sede di offerta. Tutti gli altri oneri tributari sono invece a carico dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa stipulerà con l'Azienda committente il contratto nella forma della scrittura privata; l'atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.06.1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso, le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

#### **Art. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO**

---

Il Responsabile del Procedimento, cura lo svolgimento della gara fino alla stipula del contratto, nonché eventuali modifiche, integrazioni, estensioni, proroghe, rinnovi, risoluzione etc. del contratto stesso.

Il Responsabile della Gestione del contratto, vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali nonché propone le modifiche, integrazioni, estensioni, proroghe, rinnovi e risoluzione del contratto stesso.

#### **Art. 20 CONTROVERSIE**

---

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato o del successivo contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute alla Giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Grosseto.

#### **Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO**

---

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, si richiama quanto disposto dalle norme del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici.

*Allegato al presente Capitolato: Bozza DUVRI per le "Attività ludico ricreative diurne per minori e servizio marino del Comune di Castiglione della Pescaia"*

**Per accettazione delle clausole contenute nel presente capitolato**

**Luogo e data** \_\_\_\_\_

**Timbro e firma del titolare/legale rappresentante**

\_\_\_\_\_

**Per accettazione espressa delle clausole contenute negli articoli:**

**2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20 e 21**

**Luogo e data** \_\_\_\_\_

**Timbro e firma del titolare/legale rappresentante**

\_\_\_\_\_